



**COMUNE DI CARAFFA DI CATANZARO**

*Provincia di Catanzaro*  
*Via S. Peta, SNC 88050 Caraffa di Catanzaro*  
*0961-957811*

Ordinanza n. 147 del 12/12/2020

**Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente di chiusura Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I° grado, plesso di Caraffa di Catanzaro dell'Istituto Comprensivo "G.Sabatini" sito in Via San Vincenzo de Paoli - Prevenzione COVID-19**

**IL SINDACO**

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto del Comune di Caraffa di Catanzaro;

VISTA l'articolo 32, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni. La legge regionale stabilisce norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e di polizia veterinaria, ivi comprese quelle già esercitate dagli uffici del medico provinciale e del veterinario provinciale e dagli ufficiali sanitari e veterinari comunali o consortili, e disciplina il trasferimento dei beni e del personale relativi. Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale o dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale);

VISTO il decreto legislativo n. 502/1992;

VISTO l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (... in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

VISTO l'art.117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020;

VISTO il Decreto Legge del 07/10/2020 ad oggetto: "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020"., mediante il quale è stato prorogato lo stato di Emergenza epidemiologica da Covid-19 fino al 31 gennaio 2021;

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - facoltà di adottare da parte delle e autorità competenti di ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19);

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 Ottobre 2020;

VISTO in particolare l'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03 novembre 2020 che applica misure specifiche e più stringenti per il contenimento del contagio alle aree del territorio nazionale caratterizzata da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, quali la Calabria stessa;

**VISTA** la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

**RICHIAMATE** tutte le disposizioni emanate per l'emergenza epidemiologica a livello Nazionale e Regionale;

**PRESO ATTO** che è stato comunicato in data odierna l'esito del tampone con il risultato di positività al virus COVID SARS-2 di una insegnante del plesso scolastico sito in Caraffa di Catanzaro, per cui è necessario ed urgente adottare un'apposita Ordinanza Sindacale che prevede a fini precauzionali, in attesa di conoscere il risultato delle controanalisi che l'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro ha eseguito in data odierna, la chiusura dell'intero plesso scolastico comprendente la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di 1° grado sito in Via san Vincenzo de Paoli;

Richiamato il comma 4 dell'art. 50 del D. Lgs. 267 del 2000

## **ORDINA**

ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica:

- 1) In via precauzionale la chiusura, da giorno Lunedì 14 Dicembre 2020 a giorno Venerdì 18 Dicembre 2020, compreso, del plesso scolastico di Via San Vincenzo de Paoli adibito a scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado (media), in attesa del risultato del tampone eseguito;
- 2) La presente ordinanza è pubblicata presso l'Albo Pretorio del Comune di Caraffa di Catanzaro in pari data;
- 3) La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge;
- 4) La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa alla Prefettura di Catanzaro, all'ASP di Catanzaro, Al Dirigente scolastico ICS "G.Sabatini", al Comandante della Stazione dei Carabinieri, all'Ufficio di Polizia Locale;

## **AVVISA**

Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., è il Sindaco pro tempore Dott. Antonio Giuseppe SCIUMBATA Il quale provvederà all'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti.

Eventuale ricorso contro il presente provvedimento può essere proposto al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Calabria nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, ai sensi dell'articolo 40 del Codice del processo amministrativo approvato con Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Caraffa di Catanzaro Addì 12 Dicembre 2020

**IL SINDACO**

F.to Dott. Antonio Giuseppe SCIUMBATA